



COMUNE DI SACCOLONGO

Provincia di Padova

Codice fiscale: 80009990286
Partita IVA: 01877550283

Via Roma 27
35030 – Saccolongo (PD)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo

1. Il Comune di Saccolongo ha tra le sue finalità la promozione dello sport e dei suoi valori, quale strumento diffuso di forte socializzazione ed accrescimento della qualità della vita, elemento fondamentale per la salute e l'educazione dell'individuo, fattore di inclusione sociale e di pari opportunità, in sintonia con il Libro Bianco dello Sport e le altre direttive della Comunità Europea.
2. Il Comune di Saccolongo riconosce lo sport come servizio sociale ed educativo ed intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere sempre più accessibile a tutti i cittadini la pratica delle attività motorie e sportive quale mezzo di educazione e formazione personale e sociale di tutela e miglioramento della salute, di sano impiego del tempo libero.
3. Il Comune favorisce l'attività giovanile, l'aggregazione sportiva e l'integrazione dei cittadini, l'accesso alla pratica sportiva da parte di tutti senza distinzione di genere, di abilità, di condizione sociale.
4. Il Comune favorisce inoltre la nascita e lo sviluppo di nuove discipline sportive in considerazione dell'alta finalità sociale e dell'interesse pubblico che esse rivestono.
5. Ai sensi dell'art. 90, comma 24, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società ed associazioni sportive.
6. Gli impianti sportivi comunali e le attrezzature in essi esistenti sono destinati ad uso pubblico, improntati alla massima fruibilità da parte di cittadini, di associazioni e società sportive, di federazioni ed enti di promozione sportiva e di scuole, per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa, volta a favorire e valorizzare la cultura dell'associazionismo che opera senza scopo di lucro nel settore dello sport, come previsto dallo Statuto comunale.
7. In relazione alle finalità di cui al precedente comma, sono considerate prioritarie:
 - a) le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l'attività motoria a favore dei disabili e degli anziani, l'attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l'attività sportiva per le scuole, l'attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;
 - b) le attività sportive di interesse pubblico, l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I.
8. La gestione degli impianti sportivi comunali, o comunque nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale, è finalizzata a realizzare obiettivi di economicità complessiva.
9. L'Amministrazione Comunale persegue le seguenti finalità specifiche, che considera di rilevante interesse pubblico:
 - a) concorrere in modo determinante alla promozione e al potenziamento della pratica delle attività sportive, sociali ed aggregative consentite dai complessi sportivi;
 - b) dare piena attuazione all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel valorizzare tutte le forme associative, qui in particolare quelle sportive, operanti sul territorio comunale;

- c) realizzare, in ossequio al principio di sussidiarietà delineato dall'art. 118 della Costituzione, una gestione di servizi a valenza sociale con la collaborazione di soggetti quali, tra le altre, associazioni e società sportive dilettantistiche, che sono anche utilizzatori dei servizi, secondo una prospettiva di gestione che può definirsi "partecipata";
 - d) concorrere alla realizzazione sul territorio di attività in coordinamento e connessione con i progetti dell'Amministrazione e con le attività di altre associazioni;
 - e) ottenere una conduzione economica degli impianti che favorisca una riduzione progressiva degli oneri a carico dell'Amministrazione;
 - f) valorizzare l'impiantistica sportiva comunale attraverso la realizzazione di lavori di manutenzione, adeguamento, migliorie degli impianti sportivi dati in concessione, anche attraverso l'azione dedicata al potenziamento e riqualificazione dell'impiantistica con il coinvolgimento delle realtà associative sportive.
10. Nel perseguire le suddette finalità, il Comune, nel rispetto della normativa sugli Enti locali, interviene in base alle condizioni economico finanziarie dell'Ente, con particolare attenzione all'equilibrio economico delle gestioni.
11. Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia, ha per oggetto la disciplina delle modalità di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli eventuali impianti sportivi acquisiti in uso dal Comune da soggetti terzi.

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento s'intende:
- a) per Comune: il Comune di Saccolongo;
 - b) per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato per lo svolgimento dell'attività sportiva;
 - c) per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, professionistico, amatoriale, ricreativo, rieducativo, o rivolta al benessere della persona, nonché a favorire l'aggregazione sociale;
 - d) per attività scolastica: l'attività relativa ai gruppi scolastici suddivisi in classi di alunni delle scuole primarie e secondarie;
 - e) per attività agonistica: l'attività sportiva praticata continuativamente dagli affiliati in forme organizzate dalle Federazioni e dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI finalizzata al risultato sportivo;
 - f) per attività amatoriale: l'attività sportiva con finalità ricreative e di benessere;
 - g) per attività didattica: si intende l'insegnamento della disciplina sportiva con istruttore fino all'apprendimento delle nozioni di base;
 - h) per attività dilettantistica: l'attività anche a livello agonistico svolta con atleti non professionisti;
 - i) per concessione: il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza il mero utilizzo o la gestione e l'utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
 - j) per concedente: l'Amministrazione Comunale che consente l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
 - k) per concessionario della gestione: il soggetto giuridico al quale viene affidata la gestione dell'impianto;

- l) per concessionario d'uso: il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o continuativa, di utilizzo dell'impianto;
- m) per tariffe: le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al concessionario gestore dell'impianto a fronte dell'utilizzo del medesimo.

Articolo 3 - Classificazione degli impianti sportivi

1. Gli impianti sportivi comunali si distinguono in:
 - a) impianti sportivi di interesse primario;
 - b) impianti sportivi di interesse secondario;
 - c) impianti sportivi di interesse scolastico;
 - d) altri impianti sportivi.
2. Sono classificati come impianti sportivi di interesse primario gli impianti che assolvono funzioni di interesse generale per la città, tenuto conto delle loro dimensioni, delle loro caratteristiche strutturali e dell'ampiezza dell'utenza servita.
3. Sono classificati come impianti sportivi di interesse secondario:
 - a) gli impianti ubicati nella frazione/quartiere in cui sono presenti analoghi impianti sportivi di interesse primario di più recente realizzazione;
 - b) gli impianti non dotati, o dotati parzialmente, di tutti i servizi ad essi connessi.
4. Sono classificati come impianti sportivi di interesse scolastico, al di fuori degli orari di utilizzo per le attività e i servizi scolastici:
 - a) Le palestre scolastiche;
 - b) Altri spazi scolastici autorizzati.
5. Sono classificati come altri impianti sportivi gli impianti non classificati come impianti di interesse primario, secondario, scolastico.
6. Alla data di adozione del presente Regolamento, la classificazione degli impianti sportivi risulta dal documento Allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento stesso.
7. La classificazione degli impianti sportivi di nuova costruzione o di quelli acquisiti da terzi, nonché la modificazione della classificazione esistente, si effettuano con deliberazione di Giunta.

Articolo 4 - Competenze

1. Per il razionale utilizzo e l'ottimale gestione degli impianti sportivi:
 - a) la Giunta Comunale:
 - formula gli indirizzi generali per l'utilizzo e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi;
 - definisce le tariffe ed i loro aggiornamenti per l'utilizzo degli impianti;
 - individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando i relativi schemi di convenzioni - tipo;
 - svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

b) il Responsabile del Servizio competente:

- provvede all'organizzazione, alla programmazione e all'assegnazione degli spazi per le attività praticate negli impianti sportivi avendo particolarmente cura di soddisfare le domande dei cittadini che cercano nello sport una finalità ludica e ricreativa in forma associativa;
- provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi in relazione all'attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;
- provvede all'assegnazione in concessione d'uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal Regolamento;
- esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.

Articolo 5 - Forme di gestione, accesso e uso degli impianti sportivi

1. Il Comune di Saccolongo gestisce gli impianti di sua proprietà o ad esso affidati nei seguenti modi:

- a) in forma diretta, mediante concessione in uso, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell'impianto, dell'idoneità del personale a disposizione e delle finalità pubbliche da perseguire;
- b) in forma indiretta, mediante concessione della gestione degli impianti a terzi. L'affidamento della gestione degli impianti sportivi può avvenire tramite affidamento a terzi sulla base dell'articolo 26 della L.R. Veneto 11/05/2015, n. 8.

2. L'affidamento mediante concessione della gestione degli impianti ai soggetti di cui all'articolo 25 della L.R. Veneto 11/05/2015 n. 8 avviene, fatto salvo quanto diversamente previsto nelle specifiche disposizioni, previa attivazione di idonea procedura ad evidenza pubblica fra soggetti dotati di idonea capacità tecnica e viene disciplinato da una convenzione che regola i reciproci impegni.

3. Per ogni impianto sportivo devono essere garantiti l'accesso e l'uso per tutti i cittadini secondo la valorizzazione del principio dello sport per tutti, quale pratica ad ogni età con fine sociale e di prevenzione per la salute.

4. L'Amministrazione regola l'utilizzo degli impianti sportivi ai singoli cittadini non aderenti ad alcuna Società Sportiva, o aderenti a Società Sportive diverse dalla concessionaria e/o ne fa menzione negli avvisi di gara e nelle convenzioni specifiche.

5. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sono determinate annualmente dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II - AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI A TERZI

Articolo 6 - Tipologie di affidamento a terzi

1. Il Comune affida gli impianti sportivi secondo le procedure previste dalla normativa vigente in materia e in particolare con riferimento all'articolo 26 della L.R. Veneto 11/05/2015, n. 8.

Articolo 7 – Soggetti assegnatari degli impianti

1. Ai sensi dell'art. 25 della L.R. Veneto 11/05/2015, n. 8, il Comune di Saccolongo affida in via preferenziale la gestione degli impianti sportivi a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, nonché a consorzi e associazioni tra i predetti soggetti.
2. La gestione degli impianti sportivi può essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1, in presenza di idonei requisiti, esclusivamente nel caso di esito infruttuoso delle modalità di affidamento di cui al successivo articolo 10.

CAPO I - DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI IN USO

Articolo 8 - Procedura per le concessioni in uso

1. Le domande di concessione in uso degli spazi all'interno degli impianti sportivi da parte dei soggetti di cui al precedente articolo, vengono presentate al Responsabile del Servizio competente. La domanda viene effettuata su un modello unificato e secondo tempi e modalità disciplinati dal Responsabile del Servizio competente.
2. Le domande per uso continuativo dovranno pervenire al Responsabile del Servizio competente entro il 30 giugno di ciascun anno; nella domanda deve essere specificato il giorno, l'ora di inizio, di fine dell'attività e le generalità del responsabile dell'attività stessa.
3. Alle società o alle associazioni che, alla scadenza di precedenti concessioni, non abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti per l'utilizzo dell'impianto, non potrà essere assegnato l'uso degli impianti:
 - a) fino a ottemperanza del debito, se la violazione riguarda il pagamento degli spazi;
 - b) per un periodo determinato in virtù della gravità della violazione contestata, fatta salva la possibilità di applicare congiuntamente sanzioni pecuniarie previste nella concessione d'uso.
4. Gli spazi negli impianti sportivi comunali sono assegnati in uso annuale. Per annualità si intende l'anno sportivo. Gli impianti possono essere altresì concessi per periodi inferiori e per un uso straordinario, se ciò è compatibile con la programmazione annuale. L'uso straordinario degli impianti sportivi deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio competente.
5. Nell'assegnare gli spazi annualmente, il Responsabile del Servizio competente si attiene ai seguenti principi:
 - a) garantire imparzialità, eguaglianza, garanzia d'accesso a tutti i cittadini e massimo utilizzo;
 - b) valorizzare l'attività agonistica garantendo agli usufruttori gli spazi utili allo svolgimento delle gare e degli allenamenti anche in considerazione dei risultati ottenuti;
 - c) valorizzare le attività sportive dilettantistiche e amatoriali quali strumenti indispensabili per la tutela della salute e lo sviluppo e la coesione sociale;
 - d) favorire le attività a supporto di soggetti deboli o svantaggiati;
 - e) garantire lo sviluppo dell'attività motoria e la promozione dello sport tra i giovani;
 - f) garantire la massima pluralità di soggetti utilizzatori, pur concentrando gli usi nei singoli impianti per evitare inefficienze legate ad una eccessiva frammentazione;

- g) l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.
6. In caso di pluralità di richieste di spazi di un impianto per la medesima fascia oraria, l'assegnazione avverrà dopo aver valutato complessivamente e comparativamente i seguenti criteri in base ai soggetti richiedenti e alle attività svolte:
- a) Attività agonistica e loro livello (svolgimento campionati nazionali, regionali, provinciali, campionati federali o promozionali);
 - b) Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti;
 - c) Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con difficoltà psichica e/o sociale;
 - d) Associazioni del territorio con iscritti residenti nel territorio,
7. La durata dell'assegnazione annuale ha validità limitatamente alla stagione sportiva per cui viene rilasciata se non altrimenti specificato nell'atto di assegnazione.
8. La domanda per l'uso temporaneo dovrà essere presentata almeno 10 giorni prima della data richiesta;
9. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate.
10. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.
11. Il concessionario d'uso non può subconcedere l'uso dell'impianto assegnatogli.
12. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata al Comune, la concessione per l'assegnazione in uso temporaneo di cui al presente articolo è sottoscritta dal Responsabile del Servizio competente per il Comune.
13. Negli impianti sportivi la cui gestione è affidata dal Comune a terzi mediante le diverse tipologie di concessione in gestione di cui al presente Regolamento, la convenzione per l'assegnazione in uso temporaneo di cui al presente articolo è sottoscritta dal gestore in luogo del Comune. In tal caso il concessionario-gestore è tenuto ad applicare in modo esatto, efficace e diligente tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e negli ulteriori atti di disciplina del rapporto di concessione in uso temporaneo approvati.
14. Il Comune si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento l'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma da parte del gestore, e, nel caso, prendere, se necessario, provvedimenti sanzionatori.

Articolo 9 - Sospensione, decadenza e revoca delle assegnazioni in uso

1. Il Responsabile del Servizio competente può sospendere le concessioni in uso degli impianti sportivi in caso di necessità per lo svolgimento di manifestazioni sportive di particolare importanza promosse dall'Amministrazione, per improrogabili interventi di manutenzione, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore che rendano gli impianti inagibili, con le modalità previste dalla assegnazione in uso, senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale o del concessionario. In tali casi gli assegnatari non dovranno corrispondere al titolare della gestione le tariffe dovute per gli spazi non fruiti.
2. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nella concessione d'uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione d'uso senza possibilità per l'assegnatario di richiedere alcun indennizzo.
3. Il Responsabile del Servizio competente dichiara la decadenza delle concessioni in uso, quando rispettivamente gli assegnatari o i richiedenti:

- a) risultino morosi nel pagamento delle tariffe;
- b) abbiano violato le norme del presente Regolamento;
- c) abbiano violato le disposizioni contenute nell'atto di concessione;
- d) abbiano arrecato danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano tempestivamente proceduto al ripristino o al risarcimento.

4. La decadenza sarà preceduta dalla contestazione formale delle inadempienze indicate nei punti da a) a d) sopra riportati e dalla constatazione del permanere delle situazioni poste a motivo della contestazione.

5. Il Responsabile del Servizio competente procede alla decadenza delle assegnazioni in uso dei soggetti utilizzatori in base alle condizioni sopra riportate.

6. Il Responsabile del Servizio competente può revocare le concessioni in uso degli impianti sportivi senza alcuna pretesa di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale:

- a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della assegnazione;
- b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
- c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Articolo 10 - Tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti e degli assegnatari, il pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione.

2. Il Comune nella definizione delle tariffe deve tenere conto del livello dei singoli impianti, delle tipologie di utilizzo da parte degli utenti e delle agevolazioni volte a favorire l'agonismo, l'attività motoria delle scuole, l'accesso dei giovani e dei soggetti deboli.

3. I concessionari e gli assegnatari che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo, oltre a quanto previsto dagli altri articoli del presente Regolamento, potranno essere esclusi dalla successiva gestione e assegnazione degli impianti.

CAPO II - DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 11 - Modalità per la concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi privi di rilevanza economica

1. L'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi di interesse primario, avviene tramite affidamento ai sensi dell'art. 26 della L.R. Veneto 11/05/2015 n. 8, previa attivazione di un'indagine esplorativa, a mezzo di pubblicazione di un avviso presso l'Albo pretorio e sul sito internet del Comune, per verificare se vi siano soggetti interessati tra quelli specificati all'art.13.

2. Il Comune attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura ad evidenza pubblica sulla base dei criteri fissati dall'articolo 26, comma 3, della L.R. Veneto 11/05/2015, n. 8 nonché, in particolare, dei criteri di seguito specificati:

- a) l'incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive;
- b) la valorizzazione delle società sportive che operano nel territorio ove insiste l'impianto;
- c) la valorizzazione dell'attività svolta per il settore giovanile.

3. Le modalità di gestione ed utilizzo dell'impianto saranno disciplinate da una convenzione contenente l'indicazione dei reciproci impegni.
4. La concessione di cui al comma 3 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:
 - a) il pagamento di un canone o l'erogazione di un contributo secondo quanto sarà stabilito dalla convenzione per la specifica concessione;
 - b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;
 - c) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.
5. Il concessionario è tenuto all'organizzazione delle attività nel rispetto dei vincoli tariffari stabiliti dal Comune.
6. La concessione può riguardare uno o più impianti sportivi. La Giunta Comunale, con l'approvazione dello schema tipo di convenzione, stabilisce se la concessione afferisca ad uno o più impianti.
7. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, nella forma di scrittura privata, alla cui sottoscrizione provvederà il Responsabile del Servizio competente per il Comune, relativo all'affidamento in concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:
 - a) l'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
 - b) le modalità ed i criteri per il monitoraggio dei costi e dei benefici;
 - c) le condizioni giuridiche ed economiche della gestione dell'impianto nel rispetto delle finalità e dei criteri contenuti nella L.R. Veneto 11/05/2015, n. 8;
 - d) i criteri d'uso dell'impianto.
8. La convenzione è improntata alle priorità di cui al 3° comma dell'articolo 27 della L.R. Veneto 11/05/2020 n. 8.

Articolo 12 - Modalità particolari di gestione connesse a investimenti di soggetti terzi

1. L'Amministrazione Comunale può fare ricorso a procedure previste dalla normativa vigente che consentano il coinvolgimento di soggetti privati, anche con configurazione imprenditoriale, per la realizzazione, con risorse proprie degli stessi, di impianti sportivi e per la gestione successiva degli stessi, quali:
 - a) procedure di finanza di progetto (project financing);
 - b) procedure di concessione di costruzione e gestione;
 - c) altre procedure per lo sviluppo di interazioni di partnerariato pubblico privato.
2. In relazione alle procedure di cui al precedente comma 1, l'Amministrazione può definire elementi regolativi che consentano ai soggetti gestori di rapportarsi in modo ottimale al sistema sportivo locale, anche valorizzando il contributo operativo e gestionale delle associazioni sportive.
3. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la realizzazione, potenziamento e/o riqualificazione e gestione degli impianti fissando contestualmente ogni altro criterio necessario.

4. La concessione avrà una durata commisurata al valore degli investimenti consentendo un equo ammortamento del finanziamento della spesa.

Articolo 13 - Rapporto concessorio - Contenuto specifico delle convenzioni

1. I rapporti concessori con terzi sono regolati da una convenzione di gestione con i seguenti contenuti minimi:

- Identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
 - Durata della convenzione;
 - Attività di sorveglianza, custodia, pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
 - Programmazione dell'uso;
 - Gestione delle attività connesse (ristoro e bar, pubblicità e sponsorizzazioni, ecc.);
 - Applicazione e riscossione tariffe;
 - Applicazione e riscossione delle sanzioni;
 - Piano di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto, nomina responsabile tecnico;
 - Norme sul personale in servizio: il concessionario deve operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla sicurezza sul lavoro e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali e decentrati di categoria;
 - Garanzie;
 - Forme di controllo da parte del Comune;
 - Obbligo per il concessionario di redigere annualmente un rendiconto economico finanziario della gestione. Tale rendiconto deve essere corredato dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati e dal prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo.
2. Il contenuto minimo delle convenzioni sarà integrato da norme specifiche strettamente legate alle condizioni gestionali e alla natura dell'impianto in oggetto.
3. Alla convenzione sono allegati il piano di utilizzo ed il piano di conduzione tecnica.

Articolo 14 - Soggetti affidatari

1. Come previsto dal precedente articolo 7 la concessione in gestione degli impianti sportivi, è affidata in via preferenziale a:
- a) società ed associazioni sportive dilettantistiche, senza fine di lucro;
 - b) federazioni sportive nazionali;
 - c) discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva;
 - d) consorzi e associazioni tra i prescelti soggetti.
2. I soggetti suindicati devono risultare in possesso dei seguenti requisiti:
- a) la società deve praticare una o più delle discipline sportive praticabili nell'impianto da concedere;

- b) la società deve perseguire, senza fini di lucro, finalità di formazione sportiva, avviamento allo sport a livello agonistico e/o dilettantistico, promozione e diffusione della pratica sportiva e/o altre finalità educative, ricreative e sociali in ambito sportivo;
- c) la società non deve essere incorsa nella risoluzione di un precedente rapporto contrattuale inerente alla gestione del medesimo impianto o di altri impianti sportivi comunali per gravi inadempimenti contrattuali.

Articolo 15 - Scelta dell'affidatario

1. La valutazione dei valori qualitativi del soggetto e del progetto avverrà sulla base dei criteri fissati dall'articolo 26 – comma 3, della L.R. Veneto 11/05/2015, n. 8.

Articolo 16 - Durata della concessione e obblighi del concessionario

1. La durata della concessione è di norma triennale (3 anni) e potrà essere aumentata in considerazione degli investimenti che il soggetto gestore è disposto ad effettuare sull'impianto.

1. La Giunta Comunale formula specifici indirizzi sulla durata della concessione e quando, a seguito di ampliamenti e modifiche all'impianto, esistano nuove strutture da porre in concessione.
2. Qualora gli interventi di cui al precedente comma prevedano la partecipazione economica da parte di associazioni sportive dilettantistiche o altri soggetti di cui al comma 29 dell'art. 90 della Legge 289/2002, la Giunta Comunale fissa specifici indirizzi volti a regolamentare l'utilizzo degli spazi a seguito della realizzazione degli interventi, al fine di pervenire congiuntamente alla sottoscrizione di convenzione per la concessione in uso degli spazi per una durata continuativa superiore all'anno, rapportata all'entità della partecipazione economica.
3. Il concessionario deve garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, garantendo l'apertura e la custodia, gli allestimenti e disallestimenti, quando necessario, la pulizia e la manutenzione ordinaria, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore, salvo diverse disposizioni eventualmente contenute nella convenzione per la gestione dell'impianto, tutte le spese relative, ivi comprese le utenze e la manutenzione ordinaria, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'atto di convenzione.
4. Il concessionario deve adempiere ad ogni prescrizione inerente l'accesso all'impianto in gestione ed impegnarsi ad applicare il piano tariffario, comprese le agevolazioni, approvato dal Comune.
5. Al concessionario spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli spazi sportivi da parte dei concessionari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi per attività propria, secondo le modalità ed i vincoli indicati nell'atto di concessione.
 - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità, con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - d) l'eventuale gestione del bar o punto di ristoro, se presenti all'interno dell'impianto, se ciò sia stato previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione;

- e) lo sfruttamento della pubblicità rivolta all'interno dell'impianto, in condivisione con l'eventuale concessionario in uso degli impianti, se previsto nell'avviso pubblico o nell'atto di convenzione, nel rispetto della normativa vigente;
- f) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto o messi a disposizione dal Comune.

Articolo 17 - Norme generali sulla manutenzione

1. L'impianto sportivo viene accettato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Tutte le spese di manutenzione ordinaria relative all'intero complesso sportivo sono a carico del concessionario, secondo le modalità e le caratteristiche definite nell'atto di convenzione.
3. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese di manutenzione straordinaria dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione degli interventi manutentivi ordinari da parte del concessionario. Il concessionario ha l'obbligo di segnalare la necessità di interventi di manutenzione straordinaria al Comune.
4. Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, questi dovranno essere approvati dall'Ufficio Tecnico competente del Comune, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia.
5. Qualora il concessionario svolga lavori di manutenzione straordinaria senza la necessaria autorizzazione preventiva dell'Amministrazione, per i suddetti lavori non potrà essere preteso nessun compenso o rimborso. L'Amministrazione Comunale potrà altresì richiedere la remissione in pristino o il ripristino nella situazione precedente i lavori, a cura e spese del concessionario stesso.
6. Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall'Amministrazione Comunale ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti; le convenzioni devono contenere le condizioni per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione.

Articolo 18 - Divieto di sub concessione

1. È fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione o di modificare le modalità di utilizzo, pena la revoca della concessione stessa.
2. I rapporti di convenzione per l'esercizio di tornei, singole manifestazioni, od altre attività che richiedono l'uso temporaneo dell'impianto da parte di altri soggetti dovranno essere preventivamente comunicate dal Responsabile del Servizio competente.
3. Per l'eventuale utilizzo, anche temporaneo, per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto sportivo, occorre un espresso provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 19 - Sanzioni, risoluzione e revoca delle concessioni

1. Nei casi in cui si riscontri il permanere delle inadempienze già formalmente contestate, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo la variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso, mancata effettuazione della manutenzione ordinaria, mancata effettuazione servizio di pulizia, mancato rispetto della custodia, mancato rispetto nell'applicazione delle tariffe, mancata esposizione tariffe, mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti, mancato rispetto delle norme legislative e regolamentari relative all'esercizio dei servizi connessi all'attività

sportiva, l'Amministrazione Comunale provvederà all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi e con le modalità di cui alla Legge 689/91 e del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000, art. 7 bis, c.1) commisurate alla gravità delle inadempienze stesse.

2. Il Comune dichiara risolta la concessione degli impianti sportivi quando:
 - a) i pagamenti delle utenze (rimborsi o canoni) sono effettuati con ritardi superiori ai 12 mesi ed in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia;
 - b) la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
 - c) la manutenzione ordinaria non è effettuata con tempestività nel rispetto delle tempistiche indicate dal concessionario nel proprio piano di gestione degli interventi di manutenzione e quindi possa recare pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti;
 - d) i concessionari si siano resi inadempienti nei confronti del Comune nell'esecuzione delle prestazioni a loro carico.
3. Il Comune, attraverso il Responsabile del Servizio competente, revoca le concessioni di gestione degli impianti sportivi, fatte salve le conseguenze previste dall'art. 21 quinquies della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni:
 - a) per sopravvenuto mutamento delle situazioni di fatto presenti al momento della concessione;
 - b) per sopravvenuti motivi di interesse pubblico;
 - c) per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. I concessionari ai quali è stato applicato un provvedimento di risoluzione o di revoca potranno essere esclusi dalla successiva procedura per l'assegnazione di impianti.

CAPO III – VIGILANZA E CONTROLLO

Articolo 20 - Norme generali sulla vigilanza

1. Il concessionario in uso e il concessionario della gestione sono tenuti, nel rispetto delle norme del presente Regolamento:
 - a) alla corretta utilizzazione dell'impianto;
 - b) alla vigilanza e all'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire comportamenti pregiudizievoli al buon funzionamento dell'impianto o al corretto svolgimento delle attività.
2. Il Comune, attraverso il Responsabile del Servizio competente e l'eventuale concessionario della gestione, ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sugli assegnatari in uso e sui concessionari della gestione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI IMPIANTI SPORTIVI

Articolo 21 - Rinvii

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:

- a) per l'utilizzo di impianti sportivi scolastici alle Leggi 04/08/1977, n. 517 e s.m.i. e 11/01/1996, n. 23, D.P.R. 567 del 10/10/1996 e art. 90, comma 26 della L. 289 del 27/12/2001;
- b) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla Legge del 23/03/1981, n. 91 e successive modificazioni ed integrazioni e all'art. 90 Legge 289/2002 relativo alle disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica e s.m.i.;
- c) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e degli Enti di promozione sportiva affiliati al CONI;
- d) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli enti di promozione sportiva;
- e) per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed ai corrispettivi o canoni non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente,

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento e le successive modifiche ed integrazioni entrano in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
2. In caso di contrasto tra le norme del presente Regolamento con quelle di altri regolamenti in materia di gestione di immobili di proprietà comunale, prevalgono quelle contenute nel presente testo regolamentare.

ALLEGATO A

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

(art. 3, comma 6, del Regolamento)

b)	<u>IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE PRIMARIO</u>		
n.	Denominazione impianto sportivo	Ubicazione (frazione/quartiere)	Ubicazione (indirizzo)
1	Campo sportivo Capoluogo	Saccolongo	Via Roma ____
2	Campo sportivo Montecchia	Saccolongo	Viale dello Sport
3	Palestra comunale	Saccolongo	Via Pio XII
5	Arcostruttura comunale	Saccolongo	Via Pio XII
c)	<u>IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE SECONDARIO</u>		
n.	Denominazione impianto sportivo	Ubicazione (frazione/quartiere)	Ubicazione (indirizzo)
1	Nessuno		
2			

⁽¹⁾ Classificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a) del Regolamento

⁽²⁾ Classificazione ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. b) del Regolamento

d)	<u>IMPIANTI SPORTIVI DI INTERESSE SCOLASTICO</u>		
n.	Denominazione impianto sportivo	Ubicazione (frazione/quartiere)	Ubicazione (indirizzo)
1	Palestra c/o Scuola primaria "G. Pascoli"	Saccolongo	Via Pio XII
e)	<u>ALTRI IMPIANTI SPORTIVI, PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA</u>		
n.	Denominazione impianto sportivo	Ubicazione (frazione/quartiere)	Ubicazione (indirizzo)
	Nessuno		